

OGGETTO: Circolare aggiornamento - ravvedimento operoso

Seregno, li 1 febbraio 2012

Oggetto: **Ravvedimento operoso dal 01/01/2012**

Il comma 31 dell'art. 23 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (c.d. Manovra Correttiva 2011) entrata in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta lo scorso 06 luglio 2011, ha modificato l'art. 13 del DLgs n. 471/97 prevedendo un nuovo tipo di ravvedimento: al ravvedimento breve e al ravvedimento lungo si aggiunge il ravvedimento definito "sprint". Dal 1° gennaio 2012, inoltre, il calcolo del ravvedimento operoso deve essere aggiornato con l'applicazione del nuovo tasso di interesse che passa dall'1,5% al 2,5%.

Tabella Riassuntiva del ravvedimento operoso nel tempo

ALIQUOTA	TIPO RAVVEDIMENTO	DAL	AL
2,5%	RAVVEDIMENTO BREVE (ENTRO 30 GG)D.L.185/2008	29/11/2008	31/01/2011
3%	RAVVEDIMENTO LUNGO (ENTRO 1 ANNO) D.L.185/2008	29/11/2008	31/01/2011
3%	RAVVEDIMENTO BREVE (ENTRO 30 GG) - FINANZIARIA 2011	01/02/2011	
3,75%	RAVVEDIMENTO LUNGO (ENTRO 1 ANNO) - FINANZIARIA 2011	01/02/2011	

I codici per il Ravvedimento

8901	IRPEF	4001-4033-4034
8902	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	3801
8903	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	3817
8904	IVA	
8905	IRPEG	2100-2112-2113
8906	RITENUTE D'ACCONTO	1040
8907	IRAP	3800-3812-3813
8906	CEDOLARE 10,25% UTILI SOCIETA'	1035

Al tributo vanno comunque calcolati e aggiunti gli interessi legali

01/01/2004	31/12/2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01/01/2008	31/12/2009	3%	D.M. 12 dicembre 2007
01/01/2010	31/12/2010	1%	D.M. 4 dicembre 2009
01/01/2011	31/12/2011	1,5%	D.M. 7 dicembre 2010
01/02/2012		2,5%	D.M. 2 dicembre 2011

Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo. L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 22 maggio 2007, ha stabilito che il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata (anziché come in precedenza cumulativamente con il tributo principale), con utilizzo dei seguenti codici tributo:

- 1989: - "Interessi sul ravvedimento - Irpef" – (Sezione: Erario);
- 1990: - "Interessi sul ravvedimento - Ires" – (Sezione: Erario);
- 1991: - "Interessi sul ravvedimento - IVA" – (Sezione: Erario);
- 1992: - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive" – (Sezione: Erario);
- 1993: - "Interessi sul ravvedimento - Irap" – (Sezione: Regioni);
- 1994: - "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale" – (Sezione: Regioni);
- 1995: - "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale" – (Sezione: Ici ed altri tributi locali).

Le nuove modalità di versamento degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, che continueranno ad essere effettuati cumulativamente al codice del tributo (in tale ipotesi la distinta indicazione viene fornita nel quadro ST del Modello 770).

Il Ravvedimento ritenute d'acconto

Il ravvedimento per le ritenute deve essere effettuato solo tramite modello F24 telematico
All'importo della ritenuta vanno aggiunti gli interessi e le sanzioni vanno indicate a parte codici tributo
1040 ritenuta a cui vanno aggiunti gli interessi
8906 sanzione per ravvedimento

Il Ravvedimento Iva

Il ravvedimento per le ritenute deve essere effettuato solo tramite modello F24 telematico
L'importo iva, gli interessi e le sanzioni vanno indicate separatamente
codici tributo
6031 Iva I Trimestre
1991 Interessi
8904 sanzione per ravvedimento

Il Ravvedimento ici

Il ravvedimento ici può essere effettuato come modalità di pagamento in due modi con bollettino di c/c postale oppure con modello F24 in entrambi i casi si applicano le stesse sanzioni.

Se si paga con il bollettino di c/c postale barrare la casella ravvedimento e al totale aggiungere interessi e sanzioni.

Se si paga con il modello F24:

codice tributo ici

3901 Ici prima casa
3902 Ici terreni agricoli
3903 Ici aree fabbricabili
3904 Ici altri fabbricati

3906 Interessi su ravvedimento

3907 Sanzione ravvedimento

Il Ravvedimento per unico tardivo

Il ravvedimento per sanare l'omessa presentazione della dichiarazione **può essere effettuato entro 90gg dalla scadenza**. La sanzione di sole 75€ (25€ per ogni dichiarazione – pari a 1/10 di 258€), può essere pagata a scelta nei seguenti modi:

1° modo	Codice	anno	importo	
	8911	2010	75,00	
2° modo	Codice	anno	importo	
	8908	2010	25,00	per unico solo imposte dirette
	8904	2010	25,00	per la dichiarazione iva
	8907	2010	25,00	per la dichiarazione irap
	Totale		75,00	

Il Ravvedimento tardivo versamento annualità successiva

Il 30% dell'imposta dovuta a titolo di sanzione può essere ridotta:

Entro 30 giorni riduzione a 1/10 = 3%

Entro l'anno riduzione a 1/8 = 3,75%

I codici del ravvedimento sono i seguenti:

112T Imposta di registro
671T Sanzione (3% o 3,75%)
731T Interessi (2,5% annuo da 1-1-2012)

Il Ravvedimento tardiva o omessa registrazione contratto di locazione

Il ravvedimento per sanare l'omessa presentazione della dichiarazione **può essere effettuato entro 90gg dalla scadenza**. La sanzione dal 1-2-2011 è pari al 12% (1/10 del 120%) art. 13 1c. lett c. DPR 472/1997

I codici del ravvedimento sono i seguenti:

115T Imposta di registro
671T Sanzione (12%)

731T Interessi (2,5% annuo da 1-1-2012)

Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero

L'omessa o ritardata presentazione del modello F24 con saldo a zero può, essere regolarizzata. La Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per regolarizzare tale violazione è necessario:

- a) **presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;**
b) **versare una sanzione ridotta**, pari a:
- € 5,00 (1/10 della sanzione amministrativa di €. 51) se il ritardo non è superiore a 5 giorni;
 - € 15,00 (1/10 della sanzione amministrativa di €. 154) se il modello è presentato oltre i 5 giorni.

Ravvedimento sprint - (manovra correttiva 2011)

Il **ravvedimento `sprint`** può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria. Nel caso del ravvedimento `sprint` (entro 14 giorni dalla scadenza) la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo: varia quindi dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento breve.

Giorni	% Ravv.	Giorni	% Ravv.
1	0,20%	8	1,60%
2	0,40%	9	1,80%
3	0,60%	10	2,00%
4	0,80%	11	2,20%
5	1,00%	12	2,40%
6	1,20%	13	2,60%
7	1,40%	14	2,80%

Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Riferimenti normativi

Art. 13 del DLgs n. 471/97

Art. 23 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 comma 31 (c.d. Manovra Correttiva 2011)

Circolare 3 2011 Studio Contrino Rag. Gaspare

Aggiornamento del'01-02-2012